

**COMUNE DI CORI**

**Responsabile Area VI Tecnica - Urbanistica – Ambiente**, Annalisa Tognin

**Responsabile Area I – Economico Finanziaria**, Federico Marafini

**Responsabile Area V – Ufficio Legale**, Corrado Costanzi  
[protocollocomunedicori@pec.it](mailto:protocollocomunedicori@pec.it)

e, p.c.

**Sindaco**, Mauro De Lillis

**Segretario Generale**, Andrea Romaniello  
[protocollocomunedicori@pec.it](mailto:protocollocomunedicori@pec.it)

**Presidente Consiglio Comunale**, Annamaria Tebaldi  
[annamariatebaldi@puntopec.it](mailto:annamariatebaldi@puntopec.it)

**Assessore all'Urbanistica**, Elisa Massotti  
[elisa.massotti@archiworldpec.it](mailto:elisa.massotti@archiworldpec.it)

**Assessore Ambiente**, Luca Zampi  
[luca.zampi@oav.legalmail.it](mailto:luca.zampi@oav.legalmail.it)

**Assessore Bilancio**, Simonetta Imperia  
[simonettaimperia@pec.it](mailto:simonettaimperia@pec.it)

**Assessore LL.PP.**, Ennio Afilani  
[ennioafilani@pec.it](mailto:ennioafilani@pec.it)

**Assessore Personale e Sanità**, Antonio Betti  
[betti.antonio@pec.it](mailto:betti.antonio@pec.it)

**Presidente Commissione Bilancio**, Michele Todini  
[micheletodini@pec.it](mailto:micheletodini@pec.it)

**Revisore Unico**, Agostino Turturro  
[agostino.turturro@odcec.fr.legalmail.it](mailto:agostino.turturro@odcec.fr.legalmail.it)

**Nucleo di Valutazione Monocratico**, Filippo Lacava  
[Filippo.lacava@pec.it](mailto:Filippo.lacava@pec.it)

**Prefetto di Latina**  
[prefetto.preflt@pec.interno.it](mailto:prefetto.preflt@pec.interno.it)

**Corte dei Conti**  
[lazio.controllo@corteconticert.it](mailto:lazio.controllo@corteconticert.it)

**CONSIGLIERI COMUNALI TUTTI**

OGGETTO: Deliberazione di Consiglio Comunale PROPOSTA n. 43 del 01/08/2025 con oggetto:  
"RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DEL CONSORZIO  
NAZIONALE SERVIZI (CNS) - ART. 194 COMMA 1 LETT. A) E, COMMA 2 DEL D.LGS  
267/2000 - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO TRANSATTIVO  
**RICHIESTA SOSPENSIONE ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI.**

I sottoscritti Consiglieri Comunali di minoranza, con riferimento alla Proposta in oggetto discussa, **approvata e dotata di immediata esecutività con i voti dei soli consiglieri di Maggioranza** nella seduta di Consiglio Comunale del 07.08.2025, in considerazione di quanto esposto dai Consiglieri Evaristo Silvi e Aristide Proietti durante i lavori,

**INVITANO I DESTINATARI DELLA PRESENTE A SOPRASSEDERE DAL DARE SEGUITO AGLI ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALL'APPROVAZIONE DEL DELIBERATO IN ARGOMENTO.**

Riassumono le motivazioni

Premesso che:

- il Debito Fuori Bilancio in esame scaturisce, in larga parte, dal Decreto Ingiuntivo n. 11486/2023 del Tribunale di Bologna provvisoriamente esecutivo ottenuto dal CNS – Consorzio Nazionale Servizi - per **il mancato pagamento di alcune delle rate stabilite nell'accordo transattivo sottoscritto dal Sindaco Mauro De Lillis e dall'allora Responsabile il 29.07.2019 dell'Area economico-finanziaria De Giuli per l'importo di circa 370.000,00 €;**
- a tale importo sono stati **aggiunti**, come da pretese del CNS riconosciute dall'Ente Comunale, **ulteriori importi che non ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 194 del TUEL;**
- il Revisore Unico, dott. Turturro, ha emesso un parere favorevole sulla legittimità del suddetto debito ***"subordinatamente all'attivazione immediata dell'Ente per l'azione di rivalsa nei confronti dei soggetti eventualmente responsabili di aver generato gli interessi passivi moratori"***

**Pertanto, il deliberato in oggetto, che approva un debito fuori bilancio pari a € 219.400,00 senza**

**provvedere all'immediata attivazione delle azioni di rivalsa sopra indicate dal Revisore Unico, risulta, a parere dei sottoscritti, una lesione patrimoniale a danno dell'Ente Comunale.**

**Inoltre, fanno presente che il parere favorevole "subordinato" espresso dal Revisore Unico significa che l'autorità competente su è espressa favorevolmente, ma con delle condizioni specifiche da soddisfare affinché l'approvazione diventi definitiva e valida.**

**Restano in attesa di conoscere i nominativi dei "soggetti eventualmente responsabili di aver generato gli interessi passivi moratori" e le azioni di rivalsa attivate nei loro confronti.**

Allegano

- proposta di Deliberazione di CC n. 43/2025
- Relazione dell'Area VI allegata alla citata proposta
- Parere del Revisore Unico
- Nota riassuntiva delle obiezioni presentate dai Consiglieri Evaristo Silvi e Aristide Proietti e consegnata al Segretario Generale del Comune di Cori

Cori, 08/08/2025

Proietti Aristide

Silvi Evaristo

Silvi Germana



## COMUNE DI CORI

Provincia di Latina

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

#### AREA 6 - AREA TECNICA - URBANISTICA - AMBIENTE

Numero **43** del **01-08-2025**

**Oggetto:** RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS) - ART. 194 COMMA 1 LETT. A) E, COMMA 2 DEL D.LGS 267/2000 - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO TRANSATTIVO

**PREMESSO** che l'art. 20, rubricato: "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio" del vigente Regolamento di Contabilità statuisce che:

- 1. Nel caso sia necessario riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio, di cui all'articolo 194 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il responsabile del servizio competente redige apposita relazione, da inviare al responsabile del servizio finanziario e al presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno dell'organo Consiliare.*
- 2. Il responsabile del servizio finanziario, sulla base della relazione del responsabile del servizio competente, a seguito di istruttoria, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relazione di cui al punto precedente, trasmette al Consiglio comunale il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio.*
- 3. Il Consiglio comunale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della relazione di cui al precedente comma 1, adotta apposito provvedimento individuando le fonti di finanziamento previste nei documenti di programmazione economico finanziari.*
- 4. La deliberazione di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio è inammissibile se non è corredata dal parere del Collegio dei Revisori.*

**RICHIAMATA** la direttiva del Segretario Generale datata 25.07.2024, con prot. n. 12675, con la quale viene ricordato il corretto iter, ai sensi delle vigenti norme di legge e dell'attuale disciplina regolamentare comunale, per l'istruttoria dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del D.lgs. n. 267/2000.

In particolare: (...) Volendoci, quindi, soffermare sul corretto iter da seguire, la responsabilità della proposta deliberativa per il riconoscimento dei debiti spetta, di norma, al Responsabile di Area competente per materia; con ciò si intende l'Area cui, per competenze assegnate, è riconducibile la ragione giuridica di insorgenza del debito. Tale adempimento deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese. Si precisa altresì, che ai sensi del rinnovato funzionigramma del Comune di Cori è attribuita al Responsabile dell'Area 5 - Affari Generali, "l'assistenza alle Aree dell'Ente per (...) riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da titolo esecutivo";

**PRECISATO**, appunto, che ai sensi del rinnovato funzionigramma del Comune di Cori, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 43/2024, viene attualmente attribuita al Responsabile dell'Area 5 - Affari Generali, "l'assistenza alle Aree dell'Ente per (...) riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da titolo esecutivo";

**EVIDENZIATA**, pertanto, la necessità di riconoscere, alla luce di quanto stabilito dall'art. 194, primo comma, lett. a), del D.lgs. n. 267/2000, un debito in favore del C.N.S. "Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.", attraverso apposito atto transattivo, secondo quanto descritto nella sotto riportata tabella riassuntiva:

CREDITORE	TITOLO	IMPORTO
<p><b>C.N.S. Soc. Coop.</b></p>	<p>Decreto Ingiuntivo n. 11486/2023 del Tribunale Ordinario di Bologna – Prima Sezione Civile. (acquisito al progressivo 17979 del 07.11.2023) Credito relativo a servizi di cui al contratto rep. 4437 del 20.06.2013 ad oggetto raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.</p> <p>In sede di giudizio di opposizione al D. I. (procedimento monitorio RG 17139/2023) il Giudice Istruttore, concedeva la provvisoria esecutività sulla somma capitale di euro 181.566,87, con verbale di prima udienza n. cronol. 6507 del 06.06.2024.</p> <p>Tale ordinanza perveniva al Comune:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tramite PEC del legale di fiducia del Comune, Avv. L. Imperia, ed acquisita al progressivo 9774 dell'11.06.2024;</li> <li>2. tramite notifica ai sensi della Legge n. 53/94 del 13.06.2024, a cura dei legali del CNS, acquisita al protocollo generale in data 14.06.2024 al progressivo 10028.</li> </ol> <p>Successivamente le parti, con l'intermediazione dei rispettivi legali, concordavano ipotesi di accordo transattivo, per l'abbandono del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo RG n. 17139/2023.</p> <p>Lo schema di accordo prevede il pagamento da parte del Comune di Cori, della sorte capitale pari ad euro 147.514,16 (oltre IVA) a fronte di euro 181.566,87 di sorte capitale (oltre IVA), di cui alla richiamata ordinanza di concessione della provvisoria esecutività, con aggiunta degli interessi moratori, concordati in sede transattiva, pari ad euro 41.364,38, nettamente inferiori rispetto a quelli già riconosciuti nel D. I. opposto (pari ad euro 124.273,00), per un totale di euro 219.405,21.</p> <p>Va precisato, inoltre, che, a seguito di verifiche contabili la somma di € 38.951,78 risulta già iscritta nei registri contabili, mentre il restante importo di € 180.453,43, trova copertura contabile con apposita proposta di delibera n. 44</p> <p>Il totale dell'importo oggetto della transazione è da liquidarsi in tre rate con scadenza, rispettivamente, 30.09.2025, 30.06.2026 e 31.01.2027.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Totale</b> <b><u>Euro 219.405,21.</u></b></p> <p><b>iva 32.450</b></p>

**PRESO ATTO** che il C.N.S., ha notificato in data 13.06.2024, il titolo esecutivo, (D.I. n. n. 4518/2023 + Ordinanza di cui al verbale di prima udienza, n. cronol. 6507/2024 del 06.06.2024), acquisito al protocollo in data 14.06.2024, al progressivo 10028, ai fini del decorso del termine di 120 gg. previsto dall'art. 14, primo comma, del D. L. n. 669/1996, ai sensi del quale: *“le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”*;

**RITENUTO** conveniente transigere la controversia in argomento, tenuto conto della congruità dell'accordo, - intesa quale favorevole rapporto tra l'onere per l'Amministrazione e il valore complessivo della materia contesa - e, di proporzionalità con le prospettive dell'eventuale soccombenza. Infatti, alle condizioni date, non appare prudente sopportare l'alea del giudizio, mentre appare vantaggioso concludere un accordo transattivo, con la controparte dichiaratasi disponibile a ridurre in maniera estremamente significativa le sue pretese, riguardo la quantificazione degli interessi di cui al D.lgs. n. 231/2002, per un importo pari ad **euro 41.364,38**. Appare opportuno sottolineare, altresì, che gli interessi oggetto di transazione sono quelli liquidati in sede di D. I. n. 11486/2023, oggetto di giudizio di opposizione, non quelli maturati alla data attuale, inoltre occorre tenere in debito conto che la transazione evita anche l'accollo degli interessi in corso di maturazione, le spese legali liquidate in sede di Decreto Ingiuntivo n. 11486/2023 dal Tribunale di Bologna e quelle potrebbero essere accollate al Comune, in caso di soccombenza, nel giudizio in corso di opposizione a D.I., da cui deriverebbe un enorme pregiudizio per gli equilibri finanziari dell'Ente;

**RICHIAMATO**, al riguardo, l'allegato parere del legale dell'Ente, in merito alla vantaggiosità dell'accordo transattivo rispetto al probabile esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo pendente dinanzi al Tribunale di Bologna (NRG 17139/2023), in cui, tra l'altro si rappresenta che:

*(...) Un giudizio prognostico sull'esito del giudizio di opposizione, tenuto conto del tenore delle rispettive difese (...), porta lo scrivente a ritenere alquanto probabile la conferma della sorte capitale di euro 181.566,87, con applicazione alla stessa dei richiesti interessi di cui al D.Lgs. n° 231/2002 (riferiti non alle fatture ricomprese nell'originario piano di rientro e relative al periodo fino al giugno 2016, come tali soggette agli interessi convenzionali di cui al citato piano di rientro, ma a quelle relative al periodo dal luglio 2016 al giugno 2020, come tali soggette agli interessi di legge).*

*(...) è parere dello scrivente che un accordo transattivo possa tradursi in un effettivo vantaggio per l'Ente a fronte del probabile esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come sopra evidenziato (in cui la soccombenza avrebbe **tra l'altro** comportato a carico del Comune il pagamento delle spese di lite nonché quelle della eventuale CTU contabile);*

**EVIDENZIATO**, sul punto, l'orientamento della magistratura contabile secondo cui la presenza di una eventuale transazione relativa ad un decreto ingiuntivo non esime l'Ente dall'obbligo del riconoscimento formale del debito da parte dell'organo competente, che il Testo Unico degli enti locali individua nel Consiglio comunale (Corte dei conti, Sez. Umbria, n. 85/2017; Corte dei conti, Sez. Puglia, n. 57/2017 e n. 2/2019) ;

**RITENUTO**, pertanto, che alla deliberazione da adottarsi in ordine alla transazione proposta **debbano applicarsi le disposizioni previste per i debiti fuori bilancio** (competenza del consiglio comunale, obbligo del previo parere dell'organo di revisione e successivo inoltre alla Procura della Corte dei conti);

**RICHIAMATA**, ancora, la deliberazione n. 76/2025 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per la Calabria, nella quale, tra l'altro, viene precisato che non può però negarsi in assoluto la sussistenza di un interesse sostanziale dell'ente al pagamento di interessi moratori: proprio nel caso di specie, infatti, al fine di evitare l'alea di un giudizio, con conseguenti ulteriori oneri per l'Ente;

**VISTO** l'art. 194 del D.lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che:

“1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da

statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali.

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti delle accertate e dimostrate utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento, l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse”;

**VISTO**, ancora, l'art. 194 comma 1 lett. a) D.lgs. 267/2000 e rilevato che il riconoscimento della legittimità dei debiti derivanti da sentenze esecutive è un atto dovuto per l'Ente;

**CONSIDERATO** che la deliberazione n. 27/2019 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, ad oggetto: “Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con riguardo a quelli rinvenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 191, co. 1. Lett. a) del TUEL – D.lgs. n. 267/2000”, ha enunciato il seguente principio di diritto: “*Il pagamento di un debito fuori bilancio, riveniente da sentenza esecutiva deve essere sempre preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio Comunale della relativa delibera di riconoscimento*”;

**ATTESO** che:

- nel caso di debiti da sentenza, il riconoscimento rappresenti atto dovuto, non potendo l'ente condannato sottrarsi legittimamente all'obbligo di ottemperare, con l'adempimento della prestazione, al comando del giudice. Ciò posto, non si può omettere di considerare che, a termini di legge, il presupposto del riconoscimento è dato, non già dalla sentenza inoppugnabile, bensì dalla sentenza esecutiva, intendendosi per tale qualsivoglia decisione dell'autorità giudiziaria che, riconoscendo la fondatezza e la sussistenza della pretesa creditoria, abilita la controparte all'esercizio delle azioni di esecuzione forzata nei confronti dell'ente debitore (cfr., in direzione della interpretazione estensiva dell'art. 194, comma 1, lett. a), ex plurimis, Sezione regionale di controllo Liguria deliberazione n. 105/2016/PAR e Sezione regionale di controllo Campania deliberazione n. 2/2018/PAR).

- l'obbligatorietà del riconoscimento anche in presenza di sentenze provvisorie non è posta in discussione, ma anzi è confermata dal principio contabile applicato della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., regola n. 5.2, punto 3, lettera h), in ossequio al quale le obbligazioni passive sono registrate in contabilità, a fini di reperimento della relativa copertura, a carico dell'esercizio in cui si perfezionano, ma vanno imputate al bilancio dell'esercizio di scadenza (cfr. Deliberazione n. 38/2018/PAR Corte dei Conti, sez. Reg. Lazio);

- tenuto conto che per l'avvio delle procedure di esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30 e s.m.i., è richiesto il decorso di 120 giorni dalla notifica della sentenza esecutiva, tale lasso temporale segna anche il termine massimo entro il quale il riconoscimento può dirsi fisiologicamente e non tardivamente disposto dal Consiglio comunale;

**VISTA** la relazione sulla origine della controversia con il CNS, trasmessa dal Responsabile dell'Area VI;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e, 147 bis, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, allegati al presente atto;

**PRESO ATTO** del parere reso dal Revisore dei Conti;

**VISTO**:

- il D.lgs, n. 267/2000;

- l'attuale Statuto comunale;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

- il Verbale di G.C. n. 43, del 30.04.2024, ad oggetto: “Macrostruttura del Comune di Cori. Adozione del nuovo Organigramma e Funzionigramma”;

a voti

### DELIBERA

- 1) le premesse sono parte integrante del presente dispositivo e si intendono integralmente riportate;
- 2) di riconoscere, alla luce di quanto stabilito dall’art. 194, primo comma, lettera a), del D.lgs. n. 267/2000, un debito complessivo nei confronti del CNS Coop. Soc.le, con sede legale in Via della Cooperazione n. 3, CAP 40129, Bologna (BO) - **oggetto dell’unito accordo transattivo** - pari ad € 219.405,21 (€ 98.108,42 rate piano + € 4.695,57 fatture extra piano + € 44.700,00 lavori + 30.536,67 IVA di legge + 41.364,38 interessi moratori);
- 3) di dare atto che a seguito di verifiche contabili la somma di € 38.951,43 risulta già iscritta nei registri contabili dell’Ente (impegno 2016.60500.1 € 15.605,29 + impegno 2016.60600.1 € 5.134,71 + impegno 2016.61300.1 € 8.000,00 + impegno 2016.19400.1 € 10.211,78), mentre il restante credito nei confronti del CNS di € 180.453,43 (€ 219.405,21 - € 38.951,43), trova copertura contabile con apposita delibera di variazione al bilancio n. 44;
- 4) di approvare, pertanto, la proposta di accordo transattivo - ad oggetto, tra l’altro, la sorte capitale di euro 147.504,16 (oltre IVA) - riguardante l’abbandono del giudizio di opposizione al D. I. n.4518, (rubricato al RG n. 17139/2023), pendente dinanzi al Tribunale di Bologna-Prima Sezione Civile, che ha concesso la provvisoria esecuzione al D. I. in parola - per la sorte capitale di euro 181.566,87 - con ordinanza disposta con verbale di prima udienza n. cronol. 6507 del 06.06.2024, rinviando, la stessa ordinanza, sulla questione degli interessi moratori richiesti, *“per l’ulteriore trattazione e ogni valutazione in ordine all’ammissione di CTU contabile (...)”*;
- 5) di dare atto che la liquidazione dell’importo di **euro 219.405,21**, di cui al precedente punto 2) - credito maturato nei confronti del CNS ed in parte coperto dalle somme presenti nei registri contabili dell’Ente - come da accordo con il creditore ai sensi dell’art. 194, co. 2, del TUEL, sarà ripartita in tre rate, con scadenza, rispettivamente 30.09.2025, 30.06.2026 e 31.01.2027.
- 6) di precisare, in dettaglio, la rateizzazione dell’importo di **euro 219.405,21**, nella seguente tabella riepilogativa:

CREDITORE	IMPORTO TOTALE	I° RATA 2025	II° RATA 2025	III° RATA 2026
<b>C.N.C. COOP.SOC.LE</b>	<b>€ 219.405,21</b>	<b>€ 73.135,07</b>	<b>€ 73.135,07</b>	<b>€ 73.135,07</b>
		<b>entro il: 30.09.2025</b>	<b>entro il: 30.06.2026</b>	<b>entro il: 31.01.2027</b>

7) di prendere atto che l’Organo di revisione ha rilasciato il prescritto parere obbligatorio ai sensi dell’art. 20, quarto comma, del Regolamento di Contabilità e dell’art. 239, primo comma, Lett. b), n. 6), del D.Lgs. n. 267/2000;

8) di demandare, al Responsabile dell’Area VI (nella cui sfera di competenza gestionale è originato il contenzioso da cui è scaturito il singolo titolo esecutivo), di provvedere a dare esecuzione al presente deliberato, mediante l’adozione degli atti conseguenti compresa la trasmissione della relativa documentazione alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23, comma 5, L. n. 289/2002;

9) di dichiarare, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano e ad esito favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito



## **COMUNE DI CORI**

Provincia di Latina

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA 6 - AREA TECNICA - URBANISTICA - AMBIENTE**

In relazione al disposto dell'art.49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267,  
ed in merito alla proposta di deliberazione ad oggetto:

**RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS) - ART. 194 COMMA 1 LETT. A) E, COMMA 2 DEL D.LGS 267/2000 - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO TRANSATTIVO**

**ESPRIME**

Parere Favorevole

Cori, li 06-08-2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
TOGNIN ANNALISA



**COMUNE DI CORI**

Provincia di Latina

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art.49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267,  
ed in merito alla proposta di deliberazione ad oggetto:

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONA-  
LE SERVIZI (CNS) - ART. 194 COMMA 1 LETT. A) E, COMMA 2 DEL D.LGS 267/2000 - AP-  
PROVAZIONE SCHEMA ATTO TRANSATTIVO

**ESPRIME**

**Parere Favorevole**

Cori, li 06-08-2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

***FEDERICO MARAFINI***



**Comune di Cori**  
Piazza Leone XIII - Via della Libertà, 36 04010 Cori (LT)  
Codice fiscale / Partita Iva: 00106170590  
[protocollocomunedicori@pec.it](mailto:protocollocomunedicori@pec.it)

**Oggetto: Ricognizione posizione debitoria nei confronti CNS - RG n. 17139/2023 - Verbale di prima udienza n. cronol. 6507/2024 del 06/06/2024 allegato alla proposta n. 43 di Consiglio Comunale**

**Premesso che** la presente relazione viene redatta dalla scrivente sulla base della documentazione presente in atti dell'Ente dal momento che la medesima è in servizio presso il comune di Cori dal mese di Luglio 2020 e Responsabile dell'Area 6<sup>^</sup> del mese di maggio 2024 al cui interno vi è il Servizio Ambiente.

**Premesso ciò** si rappresenta quanto segue:

**In data** 18.09.2012 con Delibera di Consiglio Comunale n. 136 esecutiva ai sensi di Legge, veniva approvato il progetto per la gestione dei Servizi di Igiene Urbana per gli anni 2013-2017;

**Con** Determinazione Registro Generale n. 213 del 22.02.2013, il Responsabile del Servizio approvava i verbali di gara (gara con procedura aperta con criterio di aggiudicazione dell'offerta più vantaggiosa) e aggiudicava alla Ditta CNS Consorzio Nazionale Servizi il Servizio di igiene urbana per un importo dell'appalta di € 4.433.183,98 oltre IVA di legge per il periodo dal 01/07/2013 al 30/06/2018;

**In data** 20.06.2013 veniva stipulato il Contratto d'appalto, Repertorio 4437, tra il Comune di Cori e il CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa a Responsabilità Limitata per il “Servizio di igiene urbana” per il periodo dal 01/07/2013 al 30/06/2018 e il servizio svolto tramite la consorziata A.S.A. Azienda Servizi Ambientali Soc. Coop. ;

Successivamente all'avvio del Servizio, a seguito di contestazioni da parte dell'ente per il servizio svolto dalla consorziata, il CNS comunicava che a partire dal 1 Luglio 2016 i servizi previsti nel contratto d'appalto venivano svolti dalla consorziata Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale;

A seguito del subentro della consorziata Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale, la stessa rilevava la necessità di eseguire lavori di adeguamento presso l'Ecocentro Comunale trasmettendo all'Ente in data 13.07.2016 progressivo 4661 preventivo di spesa per sistemazione isola ecologica di Cori (allegato alla presente) per un importo di € 26.600,00 oltre IVA di Legge;

in data 05.09.2016 il CNS trasmetteva nuovo computo metrico con allegata planimetria per un importo di € 29.320,00 oltre IVA di Legge in cui si prevedeva l'ampliamento della tettoia;

Alla predetta richiesta del CNS nella figura del Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale, l'Ente rispondeva con nota protocollo 7907 del 18/11/2016 e con la quale veniva condiviso il punto 1 della nota del CNS del 19.10.2016 ovvero di poter procedere all'esecuzione dei lavori solamente dopo l'assunzione dell'impegno di spesa di € 17.000 oltre IVA di Legge e presentazione della SCIA all'ente per l'esecuzione dei lavori;

in sostanza a fronte di un costo totale dell'intervento di € 29.320,00 oltre IVA di legge il CNS accettava di eseguire l'opera a fronte del pagamento da parte del Comune dell'importo di € 17.000,00 oltre IVA di legge;

in data 03.11.2016 veniva acquisito al progressivo n. 7291 SCIA da parte del Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale per l'esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia e sistemazione isola ecologica costituenti in manutenzione impianto di prima pioggia, sistemazione cigli marciapiedi, rifacimento recinzione con pali e rete metallica, ripristino pavimentazione stradale danneggiata in conglomerato bituminoso, ampliamento tettoia esistente con struttura in profilati di ferro ed esecuzione pavimentazione in c.a. zona retrostante la pesa;

in data 24.11.2016, a seguito dell'Avvio del Procedimento da parte del Responsabile dell'Area Urbanistica, in atti dell'Ente al progressivo 8074 è stata acquisita la documentazione integrativa richiesta;



## Comune di Cori

Piazza Leone XIII - Via della Libertà, 36 04010 Cori (LT)

Codice fiscale / Partita Iva: 00106170590

[protocollocomunedicori@pec.it](mailto:protocollocomunedicori@pec.it)

in data 29.11.2016 con Determinazione reg. gen. 1055, il Responsabile del Servizio, assumeva impegno di spesa di € 17.000,00 oltre IVA di Legge ovvero per € 20.740,00 e contestuale presa d'atto del computo metrico e della SCia acquisita in data 03.11.2016 riportante tutte le lavorazioni previste nel C.M.E;

in data 05.09.2017 il Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale, in atti al progressivo n. 8336 del 07.09.201, chiedeva all'Ente l'autorizzazione alla demolizione della mini tettoia presente presso l'Ecocentro al fine di procedere con l'iter necessario per la realizzazione della tettoia per il ricovero dei rifiuti RAEE senza nessun riferimento a costi aggiuntivi da sostenere ovvero già avvallati con nota 7907\_2016;

in data 11.09.2017 il Responsabile del Servizio con progressivo n. 8457/2017 trasmetteva al CNS Relazione tecnico economica illustrativa al 30.08.2017 relativa al servizio di Igiene Urbana di cui al Contratto rep. 4437 del 20.06.2013 con la Ditta CNS in cui venivano contestate le prestazioni ed applicate le relative sanzioni per un importo di € 420.174,83;

in data 04.10.2017 il Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale, con nota progressivo 9135 veniva autorizzato dall'Ente alla demolizione della mini tettoia presente presso l'Ecocentro al fine di procedere con l'iter necessario per la realizzazione della tettoia per il ricovero dei rifiuti RAEE. La predetta autorizzazione veniva rilasciata in assenza della presentazione di una variante in corso d'opera delle lavorazioni da eseguirsi per dare esito alle lavorazioni;

in data 11.12.2017 si teneva presso la sede Comunale un incontro per la discussione della relazione tecnico economica del 11.09.2017, nella quale emergeva che il Responsabile del Servizio applicava al CNS sanzioni previste dal CSA per il mancato svolgimento del corretto servizio e che tali detrazioni indicate dal n. 1 al n. 33 venivano chiarite con comunicazioni tra il Comune di Cori e il CNS (inadempienze della Società ASA) mentre procedeva in tale seduta alla verifica delle sanzioni applicate al CNS (dal n. 34 al n. 40) per eventuali inadempimenti da parte della Società Formula Ambiente ovvero si contestava il mancato raggiungimento del 65% della raccolta differenziata, oltre il mancato espletamento dell'attività informativa alla cittadinanza. Nell'occasione il CNS anche per conto di Formula Ambiente trasmetteva documentazione per confutare puntualmente gli inadempimenti contrattuali contestati;

in data 03.04.2018 il dipendente Augusto Ciotti, Istruttore presso l'ufficio Ambiente; trasmetteva con progressivo 3877 una Relazione Amministrativa dalla quale emergerebbe che **non sarebbero dovute** le penali per il mancato raggiungimento del 65% nel secondo semestre 2016 (1 luglio 2016 - 31 Dicembre 2016);

in data 17.01.2019, veniva acquisito al progressivo n. 1238 lettera di formula ambiente "Consoziata del CNS" con cui veniva trasmesso il collaudo statico a struttura ultimata della tettoia realizzata;

Successivamente all'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione tettoia, nel 2019, il Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale, in atti al progressivo n. 5075 comunicava all'Ente l'esborso di ulteriori somme per i lavori eseguiti per un importo aggiuntivo di € 27.700,00 oltre IVA di legge in aggiunta alla somma di € 29.3200,00 oltre IVA di legge (di cui € 17.000,00 oltre IVA a carico dell'Ente), le maggiori somme sono scaturite dal fatto che, anziché eseguire un ampliamento, si è reso necessario rimuovere la vecchia tettoia e realizzare una nuova copertura di dimensioni superiori con annessi spese aggiuntive tecniche (Indagini geologiche, deposito al genio civile e collaudo statico non fine caratteristiche strutturali diverse);

a seguito delle numerose comunicazioni intercorse tra l'ente e il CNS, in data 03.06.2019 in atti dell'Ente al progressivo n. 5487 è stata acquisita nota del CNS con la quale veniva comunicato il credito vantato dal CNS nei confronti dell'Ente ovvero € 387.401,04 a cui venivano decurtati rispettivamente € 11.295,68, € 2.280,56 importi che il Comune di Cori avrebbe dovuto saldare in qualità di terzo pignorato nella causa dei dipendenti ASA Serv. Ambientali Soc. Coop, importo pagato dall'Ente nel mese di maggio 2019 (€ 16.699,79) per tanto a fronte del pagamento eseguito la differenza tra l'importo presunto dei pignoramenti e l'importo effettivamente erogato ammonta ad € 3.123,50 tale importo deve essere ulteriormente detratto dalla determinazione del credito complessivo pari ad € 357.780,40,



**Comune di Cori**  
Piazza Leone XIII - Via della Libertà, 36 04010 Cori (LT)  
Codice fiscale / Partita Iva: 00106170590  
[protocollocomunedicori@pec.it](mailto:protocollocomunedicori@pec.it)

in data 17.06.2019 il Responsabile del Servizio, Ing. Luca Cerbara, con Determinazione reg. gen. 616 avente ad oggetto "Preso atto a carico e/o favore della Ditta CNS, Canone Contratto per prestazioni dei servizi di raccolta trasporto dei rifiuti urbani, servizi di igiene urbana somme relative alle fatture n. V5/0003268 gennaio 2017, fatture n. V5/0009737 marzo 2017 e fattura n. V5/0013147 aprile 2017. Rettifiche, integrazioni e determinazioni, con la quale conferma le detrazioni di € 6.460,45 a carico del CNS applicate in fase di liquidazione della fattura V5/0009737 marzo 2017 ( determinazione reg. 887 del 27.11.2017) e V5/0013147 aprile 2017 ( determinazione reg. gen. 733 del 14.09.201) mentre conferma di riconoscere la somma di € 32.982,00 a favore del CNS (a seguito del raggiungimento nel secondo semestre 2016 del % RD pari al 65%) precedentemente detratta con la liquidazione della fattura n. V5/0003268 gennaio 2017 ma conferma le ulteriori detrazioni di € 9.750,00 ed € 3.969,30 di cui alla liquidazione della fattura n. V5/0003268 gennaio 2017 ( Determinazione reg. gen. 612 del 28.07.2017);

in data 17.06.2019 con nota progressivo 6118 il Responsabile dell'Area Finanziaria, Dott.ssa Daniela De Giuli, trasmette al CNS riscontro alla comunicazione del 03.06.2019 ( nota del CNS) comunicando che il credito vantato dal CNS nei confronti dell'Ente ammonta ad € 356.982,09 in quanto si deve tenere conto anche dell'ulteriore detrazione ( € 798,31) accertata dal Responsabile del Servizio Ing. Luca Cerbara con Determinazione 616 del 17.06.2019;

in data 25.06.2019 a seguito di incontro presso l'Ente, con verbale redatto in pari data, viene appurato che il credito vantato dal CNS nei confronti del Comune al 31.12.2017 ammonta ad € 356.982,09 e concordano un piano di rientro di numero 24 rate mensili con l'applicazione di un tasso di interessi al 3% perfezionando il tutto entro e non oltre il 15.07.2019;

in data 29.07.2019 viene sottoscritta la scrittura privata, di cui al verbale del 25.06.2019, tra l'Ente (sottoscritta dal Responsabile dell'Area Finanziaria Dott.ssa Daniela De Giuli e Il Sindaco Mauro Primio De Lillis ) e il CNS ( sottoscritta dal Procuratore Italo Corsale), con allegato il piano di rientro con 24 rate finalizzato alla totale Estinzione del debito del Comune nei confronti del CNS

Nel mese di settembre 2023 veniva esperito ricorso da parte del CNS per Decreto ingiuntivo per somma complessiva di euro 305.839,87 (trecentocinquemilaottocentotrentanove/87), a titolo di rate residue del piano di rientro sottoscritto dall'Ente il 29 luglio 2019, di Fatture extra Piano di rientro scadute e non saldate, nonché di contributo alle opere di ripristino dell'ecocentro e alla realizzazione di tettoia per il ricovero dei rifiuti RAEE, ivi compresi interessi moratori sulle fatture emesse dal CNS per i servizi prestati nel periodo luglio 2016-giugno 2020, oltre le spese, competenze e onorari della presente fase monitoria;

Alla luce di quanto sopra esposto sulla base della documentazione in atti dell'Ente e a seguito di interlocuzioni tramite i rispettivi avvocati ( ente e CNS) in merito al contenzioso scaturito per il mancato pagamento delle somme inerente credito maturato per il servizio svolto dal 01.07.2013 al 31.12.2017 di cui al contratto Repertorio 4437 i relativi interessi e spese sostenute per la sistemazione dell'isola ecologica si riporta quanto segue:

- non risulta il pagamento di numero 6 rate che ha generato un debito di € 98.108,42 nei confronti del CNS,
- per quanto attiene le fatture extra Piano contestate dal CNS in fase di Decreto Ingiuntivo di seguito riportate V5/0003268 gennaio 2017 (€ 38.762,37), fatture n. V5/0009737 marzo 2017 (€ 6.460,45) fattura n. V5/0013147 aprile 2017 (€ 6.460,45), fattura n. V5/0036488 ottobre 2018 ( € 3.358,14) e fattura n. V5/0029092 novembre 2020 ( € 1.337,60) per un importo complessivo di € 56.379,01 si ravvisa che le fatture V5/0003268 gennaio 2017 (€ 38.762,37), fatture n. V5/0009737 marzo 2017 (€ 6.460,45) fattura n. V5/0013147 aprile 2017 (€ 6.460,45) non possono essere conteggiate in quanto inserite all'interno del piano di dilazionamento (nota CNS del 03.06.2019). Possono essere considerate come fatture extra piano dovute solamente le fatture n. V5/0036488 ottobre 2018 (€ 3.358,14) e n. V5/0029092 novembre 2020 (€ 1.337,60) con importo complessivo € 4.695,74 oltre IVA di legge;
- per i lavori sostenuti dal CNS presso l'isola ecologica, l'Ente ha avvallato con progressivo n. 7907 del 18/11/2016 il computo metrico per € 29.320,00 oltre IVA impegnandosi a riconoscere al CNS € 17.000,00 oltre IVA per i lavori eseguiti, successivamente all'esecuzione dei lavori il CNS ha trasmesso all'Ente



## Comune di Cori

Piazza Leone XIII - Via della Libertà, 36 04010 Cori (LT)

Codice fiscale / Partita Iva: 00106170590

[protocollocomunedicori@pec.it](mailto:protocollocomunedicori@pec.it)

comunicazione di ulteriori somme per i lavori eseguiti per un importo aggiuntivo di € 27.700,00 oltre IVA di legge, le maggiori somme sono scaturite dal fatto che, anziché eseguire un ampliamento si è reso necessario rimuovere e realizzare una tettoia di dimensioni superiori con conseguente spesa aggiuntiva anche di natura tecnica (Indagini geologiche, deposito al genio civile e collaudo statico non fine caratteristiche strutturali diverse) per tanto l'importo dei lavori risulta essere ad € 17.000,00+ € 27.700,00 per un importo complessivo di € 44.700,00 oltre IVA ;

in considerazione dell'addebito di importi non dovuti ( c.d. fatture extra piano in realtà considerate nel piano di rientro) e la circostanza che i lavori all'interno dell'isola ecologica non sono mai stati, oggetto di una preventiva rivisitazione dell'accordo per l'adeguamento dei costi, né tantomeno oggetto di fatturazione, l'Ente ha esperito giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo, ma è opportuno raggiungere un accordo stragiudiziale finanziariamente conveniente per l'Ente.

Dalla presente si evince quanto segue:

- Credito CNS € 369.902,99 dilazionato in 24 rate
- Credito CNS residuo delle 24 rate alla data odierna € 98.108,42 oltre IVA di Legge
- Fatture extra piano € 4.695,74 oltre IVA di Legge
- Interessi di mora 41.364,38 (a titolo delle due fatture extra piano del 31.10.2018 e 30.11.2020 e sulle rate non pagate)
- Lavori presso Isola Ecologica € 44.700,00 oltre IVA di Legge

**Credito CNS alla data del 31.07.2025 € 188.868,54** ovvero ( € 98.108,42 rate piano + € 4.695,57 fatture extra piano + € 44.700,00 lavori + 41.364,38 interessi).

All'importo di € 188.868,54 occorre detrarre gli interessi di mora per giungere alla sorte capitale pari ad euro 147.514,16 (oltre IVA di legge pari ad € 30.536,67 che per la fattura extra piano del 31.10.20182018 è soggetta ad iva agevolata 10% e in minima parte ad IVA ordinaria 22%). Ovvero un importo complessivo di € 219.405,21

Si precisa altresì che risultano comunque contabilmente della copertura contabile risultano i seguenti impegni

impegno 2016.60500.1 € 15.605,29

impegno 2016.60600.1 € 5.134,71

impegno 2016.61300.1 € 8.000,00

impegno 2016.19400.1 € 10.211,78

per un importo totale di € 38.951,78.

In conclusione, l'importo che l'Ente deve riconoscere al CNS sorte capitale è di **€ 145.514,16 oltre IVA di legge ed interessi moratori** (€ 98.108,42 rate piano + € 4.695,57 fatture extra piano + € 44.700,00 lavori + 30.536,67 IVA di legge + 41.364,38 interessi moratori) per una somma totale di **€ 219.405,21** di cui € 38.951,51 risultano iscritte nei registri contabili dell'Ente mentre il restante credito nei confronti del CNS di € 180.453,43 (€ 219.405,21 - € 38.951,43), trova copertura contabile con apposita delibera di variazione al bilancio, si richiama altresì il parere del legale dell'Ente a supporto della vantaggiosità dell'Ente nella proposta di accordo in questione.



**Comune di Cori**

Piazza Leone XIII - Via della Libertà, 36 04010 Cori (LT)

Codice fiscale / Partita Iva: 00106170590

[protocollocomunedicori@pec.it](mailto:protocollocomunedicori@pec.it)

Il Responsabile dell'Area 6^

Ing. Annalisa Tognin – f.to

Revisore Unico  
Dott. Agostino Turturro

**Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 01/08/2025 avente per oggetto: riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, primo comma, lett. a) e secondo comma del D.lgs n. 267/2000 a favore del Consorzio Nazionale Servizi (CNS) – approvazione schema atto transattivo**

L'anno duemilaventicinque, il giorno 5 del mese di agosto, il sottoscritto, in qualità di Revisore Unico,

- vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 01/08/2025 avente per oggetto: **riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, primo comma, lett. a) e secondo comma del D.lgs n. 267/2000 a favore del Consorzio Nazionale Servizi (CNS) - approvazione schema atto transattivo**
- analizzata la documentazione inviata con mail del 01/08/2025 dalla quale emerge la necessità di riconoscere il debito extra bilancio così dettagliato :

CREDITORE	TITOLO	IMPORTO
CN.S. Soc. Coop.	<p>Decreto Ingiuntivo n. 11486/2023 del Tribunale Ordinario di Bologna – Prima Sezione Civile (acquisito al progressivo 17979 del 07.11.2023) Credito relativo a servizi accessori al contratto rep. 4437 del 20.06.2013 ad oggetto raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.</p> <p>In sede di giudizio di opposizione al D.I. (procedimento monitorio RG 17139/2023) il Giudice Istruttore, concedeva la provvisoria esecutività sulla somma capitale di euro 181.566.87 con verbale di prima udienza n. cronol. 6507 del 06.06.2024.</p> <p>Tale ordinanza perveniva al Comune:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>tramite PEC del legale di fiducia del Comune, Avv. L. Imperia, ed acquisita al progressivo 9774 dell'11.06.2024;</li><li>tramite notifica ai sensi della Legge n. 53/94 del 13.06.2024, a cura dei legali del CNS, acquisita al protocollo generale in data 14.06.2024 al progressivo 10028.</li></ol> <p>Successivamente le parti, con l'intermediazione dei rispettivi legali, concordavano ipotesi di accordo transattivo, per l'abbandono del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RG n. 17139/2023.</p> <p>Lo schema di accordo prevede il pagamento da parte del Comune di Cori, della sorte capitale pari ad euro 147.514,16 (oltre IVA) a fronte di euro</p>	<p><b>Totale</b> <b>€ 219.405,21</b></p>

	<p>181.566,87 di sorte capitale (oltre IVA), di cui alla richiamata ordinanza di concessione della provvisoria esecutività, con aggiunta degli interessi moratori, concordati in sede transattiva, pari ad euro 41.364,38, nettamente inferiori rispetto a quelli già riconosciuti nel D.I. opposto (pari ad euro 124.273,00), per un totale di euro 219.405,21.</p> <p>Va precisato, inoltre, che, a seguito di verifiche contabili la somma di € 38.951,78 risulta già iscritta nei registri contabili, mentre il restante importo di €180.453,43, trova copertura contabile con apposita proposta di delibera n. 44.</p> <p>Il totale dell'importo oggetto della transazione è da liquidarsi in tre rate con scadenza, rispettivamente, 30.09.2025, 30.06.2026 e 31.01.2027.</p>	
--	---	--

- Visto l'art. 49, comma 2, della L.P. 9.12.2015, n. 18, il quale stabilisce che agli enti locali si applica, tra gli altri, l'articolo 194 del D. Lgs 267/2000 avente ad oggetto "*Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio*"

#### **CONSIDERATO**

- Che il debito da riconoscere è comprensivo di interessi moratori e scaturisce da un accordo transattivo;
- Che dal parere rilasciato dall'avv. Alfiero Costantini emerge che l'accordo transattivo suddetto rappresenta un "*effettivo vantaggio per l'Ente a fronte del probabile esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo*".

#### **DATO ATTO**

- che il Responsabile del Servizio Finanziario non ha segnalato al sottoscritto Revisore dei Conti, ai sensi del comma 6 dell'art. 153 del D.lgs. n. 267/2000, situazioni di squilibrio tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- visto il regolamento di contabilità;
- visto gli atti d'ufficio

#### **ESPRIME**

Limitatamente alle proprie competenze, **PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di riconoscimento della legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) e secondo comma del D.lgs. N. 267/2000, subordinatamente all'attivazione immediata dell'Ente per l'azione di rivalsa nei confronti dei soggetti eventualmente responsabili di aver generato gli interessi passivi moratori.

#### **L'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE**

Dott. Agostino Turturro

CONSIGLIO COMUNALE 7 AGOSTO 2025 ore 16:30  
Documento da parte dei Consiglieri Aristide Proietti e Evaristo Silvi

**RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO CNS**

Nonostante gli atti (Proposta e relazione)

- **siano stati consegnati un'ora prima della Commissione Bilancio che si è tenuta il 06.08.2025, un giorno prima del CC;**
- **documenti POCO CHIARI su dove origina il debito fuori bilancio;**

Bisogna quindi ricostruire i fatti:

questo DEBITO, è generato dal MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE CONCORDATE NELLA SCRITTURA PRIVATA DEL 29 LUGLIO 2019 sottoscritta dal SINDACO e dall'allora responsabile dell'Area economico Finanziaria, dott.ssa De Giuli e probabilmente all'insaputa dell'allora responsabile del servizio.

La SCRITTURA PRIVATA del 2019 fu stipulata a seguito di un debito di circa 357 MILA € (al 2017) per fatture non pagate per il servizio di igiene urbana.

La scrittura privata prevedeva 24 rate CHE QUINDI DOVEVANO ESSERE IMPEGANATE, ipotizziamo, dall'AGOSTO 2019 all'AGOSTO 2021.

**AD UN CERTO PUNTO IL COMUNE NON PAGA PIU'**

**PERCHÉ?**

E PERCHÉ si fa fare un Decreto Ingiuntivo da CNS?

Ora con il Decreto Ingiuntivo e la sua provvisoria esecutività può spacciare questo debito come DEBITO FUORI BILANCIO?

ESISTE un parere dell'Ufficio Tecnico sul Decreto Ingiuntivo arrivato il 27.11.2023?

Perché NON ESISTONO GLI IMPEGNI A valle della scrittura privata del 2019 ?, si sarebbero dovuti registrare gli impegni relativi alle 24 rate concordate.

Allora perché questi impegni non esistono?

Nella relazione della Tognin si certifica che esistono impegni per circa 39 Mila € (per quali voci? Probabilmente non per le rate della scrittura privata)

FACCIAMO DUE CONTI:

- **il debito iniziale della scrittura privata ammontava a 370.000 € (circa 15.400 € a rata)**
- **sono state pagate 18 rate per totali 277.200 €**
- **oggi con questo Debito Fuori Bilancio se ne riconoscono altri 219.400**

**TOTALE DA PAGARE 496.600 (277.200 + 219.400) contro i**

370.000 della scrittura privata

Vale a dire 126.600 € IN PIÙ

Oltre le spese legali di tutta la procedura:

- **avvocato di parte 12.500 €.**
- **spese legali di controparte ....???**

**Se così fosse si potrebbe configurare come un DANNO ERARIALE?**

Si vuol far passare questo come "debito fuori bilancio" perché è intervenuto un Decreto Ingiuntivo con provvisoria esecutività?

Ma esso NASCE da una MANCATA REGISTRAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI CON LA SCRITTURA PRIVATA DEL 2019, **quindi** importi dovuti e NON "CADUTI" DAL CIELO IN MODO IMPREVEDIBILE.

Si è fatto in modo che ricorressero le condizioni per il riconoscimento ai sensi dell'art. 194 del TUEL?

Di chi è la responsabilità di questa MANCATA REGISTRAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI CON LA SCRITTURA PRIVATA DEL 2019?

Perché il Revisore dice che **CONTESTUALMENTE AL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO, BISOGNA ATTIVARE IMMEDIATAMENTE L'AZIONE DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI RESPONSABILI**

Tanto è vero che il Revisore Unico, nella comunicazione di parere inviata il 06.08.2025 dichiara:

**"Esprime parere favorevole subordinatamente all'attivazione immediata dell'Ente per l'azione di rivalsa nei confronti dei soggetti eventualmente responsabili di aver generato gli interessi passivi moratori"**

Nella delibera proposta non troviamo quanto richiesto dal Revisore Unico.

Il Consigliere

Aristide Proietti



Il Consigliere

Evaristo Silvi

